

N. R.G.3305 /2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3305/2017 promossa da:

con il patrocinio dell'Avv. Maddalena Boffoli

con Studio in Roma, via Indirizzo Telematico

OPPONENTE

contro

Con il patrocinio dell'Avv.

con Studio in Roma, via Indirizzo Telematico

OPPOSTA

Conclusioni:



All'udienza del 14 marzo 2019 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi, l'opponente, a quelle rassegnate nel separato foglio depositato telematicamente e, l'opposta, a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. La causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta,

ha

proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.26777/2016, n. r. g.18423/2016, emesso in data 21 novembre 2016, con il quale è stato disposto a carico dell'opponente il pagamento della somma di €. 41.401,23 oltre interessi e spese di procedura.

Il provvedimento è stato impugnato per i seguenti motivi:

in via preliminare:

per inammissibilità della domanda, in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme poste a fondamento della pretesa creditoria;

nel merito, per l'insussistenza di qualsiasi debito da parte di nei confronti del

Il si è costituito ritualmente ed ha chiesto la conferma del decreto opposto e la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.

Il provvedimento non è stato munito di formula provvisoriamente esecutiva in assenza dei requisiti previsti in tal senso. Su richiesta delle parti sono stati assegnati i termini ex art. 183 VI co. c.p.c. per il deposito delle relative memorie istruttorie .

La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2019 con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

Il Giudice, letti gli atti del giudizio ed esaminata la documentazione ivi allegata, ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda di opposizione proposta da per le motivazioni che seguono:

sull'estinzione del debito: l'opponente ha documentato (docc. 16-19 fasc. l'avvenuto pagamento ai tre dipendenti di delle mensilità non corrisposte dal datore di lavoro – qui parte opposta-.



Corre obbligo evidenziare in merito alla pretesa creditoria che nelle società interamente partecipate, qual'è appunto la _____, vige il sistema di solidarietà passiva tra committente e aggiudicatrice, pertanto il Committente, da quando riceve la richiesta dei dipendenti deve adempiere nei loro confronti e non più dell'appaltatore: la norma di cui all'art. 5 del Dpr n. 207/2010, vigente all'epoca degli avvenuti pagamenti di _____ stabiliva una procedura che consentiva alla società committente pubblica di intervenire con pagamento diretto, in caso di insolvenza del datore di lavoro, appaltatore o subappaltatore, nei soli limiti di quanto agli stessi ancora dovuto.

Invero, il citato art.5, sull'Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore, prevedeva espressamente che *"1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'art. 3 co.1, lett.B), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Tale articolo è stato abrogato e trasfuso nell'art. 30, comma 6 del D.lgs n.50/2015 ma era pienamente vigente all'epoca dei fatti di cui è causa: in base a quella disciplina tre ex dipendenti di _____ hanno agito direttamente nei confronti della committente _____ per il pagamento della retribuzione e la regolarizzazione della posizione contributiva*

I dipendenti hanno agito giudizialmente nei confronti di _____ quale ex Committente anche ai sensi dell'art. 1676 c.c. il quale – ricordiamo- prevede che: *"Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda"*.

Le diffide dei lavoratori risultano essere avvenute, rispettivamente in data 18 marzo 2013 (_____ cfr. doc.7 fasc. _____ e in data 15 aprile 2013 (_____ docc. 5 e 6 fasc. _____ le azioni in esame, non trovano ostacoli né da sequestri da parte di altri creditori, né dal fallimento dell'appaltatore, e quindi, prima che siano esaurite le relative procedure, ben possono gli addetti svolgere la loro azione ed avere il titolo di preferenza che la legge loro accorda.



Essa poi non può essere eseguita, in via di surroga, da altri creditori, come ad esempio da un sovventore di fondi, con i cui mezzi gli operai sarebbero stati pagati, e ciò perché, trattandosi di azione speciale ed eccezionale, l'eccezione non può estendersi oltre i limiti voluti dalla legge.

Sul medesimo oggetto del contendere si sono pronunciate ben tre sentenze di questo Tribunale che hanno ritenuto irrilevante la dichiarazione di fallimento di _____ in liquidazione, condannando _____ al pagamento delle somme richieste dai lavoratori di _____

Dalla documentazione prodotta dagli opposenti (doc.4), le somme pagate da _____ ai lavoratori di _____ risultano superiori a quella portata sul decreto ingiuntivo dell'opposta; il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato in ogni sua statuizione, non sussistendo un debito di _____ nei confronti del fallimento _____

Alla soccombenza di parte opposta consegue l'onere, a suo carico del pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in favore dell'opponente secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- ✓ Accoglie la domanda di opposizione proposta da _____ nei confronti di _____ e revoca in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n. 26777/2016, n. r. g. 18423/2016, emesso in data 21 novembre 2016 da questo Tribunale .
- ✓ Condanna altresì il _____ al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate a favore di _____ nella misura di € 7.254,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali i.v.a., c.p.a. come per legge.

Così è deciso.

Roma, 29 marzo 2020

Il Giudice Onorario
(*Caterina Silvana Cerenzia*)

